

Dott. Giorgio Fidenato  
via G. Pascoli, 19  
33090 ARBA (PN)  
C.F. FDNGGR61C07F144I  
PEC: [giorgio.fidenato@pec.it](mailto:giorgio.fidenato@pec.it)

Al Presidente del CSM  
Piazza dell'Indipendenza, 6  
00185 ROMA  
[protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)

e p.c. Al Ministro della Giustizia  
Via Arenula, 70  
00186 ROMA  
[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)

Al Procuratore Generale  
C/o Palazzo di Giustizia  
Piazza Cavour  
00193 ROMA

Oggetto: causa civile presso il Tribunale di Pordenone R.G. n. 2.971/2010; denuncia di caso di mala giustizia e richiesta di intervento.

## ANTEFATTO

Egr. Sig. Presidente, buongiorno.

Mi chiamo Giorgio Fidenato, risiedo ad Arba (PN) e sono nato a Mereto di Tomba il 7 marzo 1961.

Ritengo utile spiegarle chi sono per meglio comprendere la vicenda che andrò a segnalare.

Io sono colui che da anni sta cercando di seminare mais OGM autorizzato a livello di UE in Italia. È da quasi 10 anni che ho ingaggiato una lunga battaglia legale. Ho subito parecchi processi civili e penali e non ho mai “digerito” come sia stato possibile che in questi 10 anni di battaglie giudiziarie oltre 40 giudici italiani, tra Giudici di Tribunali del riesame, Giudici di Cassazione, Giudici del Tar del Lazio, Giudici del TAR di Trieste, Giudici del Consiglio di Stato in prima battuta mi hanno dato sempre torto, salvo poi essere sconfessati dalla Corte di Giustizia europea che mi ha dato sempre ragione. Io ammetto che i Giudici sono essere umani e come tali possono commettere degli errori. Ma che circa 40 Giudici sbagliano sullo stesso argomento mi pare sia una fattispecie troppo grossa da considerare come errore. Qui c'è qualcos'altro che ha guidato i Giudici nelle loro sentenze, poi tutte sconfessate dalla Corte di Giustizia europea che ha sempre accolto in toto la mia tesi!!!!

Questa situazione è aggravata dal fatto che quando sono stato parte offesa, i Giudici di Pordenone o Udine hanno quasi sempre archiviato le mie denunce.

Sono anche quell'imprenditore che nel 2009 ha ingaggiato una battaglia legale contro lo Stato italiano (tuttora in corso) per far dichiarare incostituzionale la figura del sostituto d'imposta.

Sono conosciuto negli ambienti politici e giudiziari come un esponente che professa un'ideologia antistatalista. Per la precisione professo, nella rigorosa osservanza del principio gandhiano della non violenza, idee anarco-capitaliste che si rifanno ai filosofi anarco-individualisti americani e sono un seguace della scuola austriaca di economia, aspramente critica con la

prevalente cultura keynesiana (che assegna un ruolo di primo piano ai politici) professata e praticata da tutto il mondo occidentale.

Le esprimo il mio pensiero senza tanti giri di parole; ho da tempo la sensazione che l'ambiente giudiziario in generale e quello di Udine, Pordenone e Trieste in particolare, non sono "sereni" quando affrontano contenziosi giudiziari in cui la mia persona è coinvolta a vario titolo.

## FATTO

Fra i vari ruoli che ricopro, dal 2003 sono anche Presidente dell'Associazione Agricoltori Federati, C.F. 80016590939 con sede legale in Pordenone, Viale L. Zanussi 3.

L'Associazione è un Ente non Commerciale che opera nell'ambito dell'agricoltura. Dal 1994 svolgeva anche attività rilevanti ai fini IVA e per tale ragione aveva acquisito la P.I. 01253260937 e l'iscrizione al REA (repertorio economico amministrativo) della Camera di Commercio locale (e non al Registro delle Imprese, perché non è mai stata un'impresa), come previsto dalla norma di legge.

Essa rappresenta la nuova denominazione di una precedente Associazione che operava in provincia di Pordenone che era la Confederazione Italiana Agricoltori. Per ragioni che qui non conferiscono, durante un'Assemblea dell'Associazione del 8 dicembre 2005 l'Assemblea decise di staccarsi dall'associazione nazionale Confederazione italiana Agricoltori e di fondare un'associazione locale, appunto l'associazione Agricoltori Federati.

Questo azione provocò una reazione nell'Associazione Nazionale che diede vita ad una nuova associazione CIA provinciale a Pordenone che cercò con tutti i mezzi di "re-impossessarsi" della compagine sociale che era fuoriuscita dal suo alveo di influenza.

Dopo varie diffide per le sue azioni che si consideravamo scorrette, nell'agosto del 2010 Agricoltori Federati depositò un ricorso presso il tribunale civile di Pordenone che assunse il n. di RG 2971/2010 avente per oggetto concorrenza sleale. Il Giudice incaricato fu il dott. Martina Gasparini.

Un importante passaggio, che è poi la causa principale di questa mia denuncia, avvenne al 31-12-2011, cioè a processo civile ancora in corso. Per ragioni che qui non conferiscono l'Associazione Agricoltori Federati decise dal 1-1-2012 di non svolgere più l'attività rilevante ai fini IVA. Per questo motivo comunicò tale sua scelta all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello di dichiarazione AA7/10 e si cancellò dal REA della Camera di Commercio di Pordenone. L'intenzione dell'Associazione era, ovviamente quello di continuare a svolgere attività economica non rilevante ai fini IVA con il solo possesso del codice fiscale, come da suo statuto.

Per comprendere meglio il punto nodale da cui scaturisce la mia denuncia, è necessario mettere in evidenza questi due fattori:

1. Il primo è che quando l'Associazione comunicò all'Agenzia delle Entrate locale la sua intenzione di non svolgere più attività rilevanti ai fini IVA, compilò la riga 4 del quadro A corrispondente alla comunicazione di cessazione di attività. Nel fare questa comunicazione l'Associazione si premurò di fleggere anche la lettera P. Se si vanno a prendere le istruzioni ministeriali di spiegazione del Quadro A del modello AA7/10, alla spiegazione della riga 4 abbiamo quanto segue: "...Nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione. Inoltre, i soggetti che, pur cessando l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, continuano ad esercitare attività non soggetta ad IVA utilizzando il codice fiscale attribuito, devono barrare la casella P...";
2. Il secondo da conoscere è che nelle visure camerali era facilmente rilevabile che l'Associazione si era iscritta alla stessa mai attraverso un modello S1 o S2 (che indicano i modelli di iscrizione al registro delle imprese) ma attraverso il modello **R**, I cui istruzioni prevedono che "...Il modello consente la denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) dei soggetti tenuti a tale obbligo per i quali non sussistono i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese. Tale soggetti sono. A) Le associazioni (...)che pur

*esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano tuttavia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa (art. 9.1. lett. a) del D.P.R. n. 581/95 e Circolare MICA 09/01/1997 n° 3407)...”.*

Venuto a conoscenza di questo fatto, controparte nella causa civile che era ancora in corso, ritenne che il caso rientrasse in un'allora recente sentenza pronunciata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 6070/2013 e chiese, stante la cancellazione dalla Camera di Commercio di Pordenone e dalla chiusura della P.I. che fosse venuta a cessare la materia del contendere.

Nella comparsa conclusionale offrimmo al Giudice Martina Gasparini tutte le spiegazioni del caso compreso il documento prodotto all'Agenzia delle Entrate (vedi pag. 7 della sua sentenza).

Tuttavia il Giudice adito l'11-6-2013 emise la sentenza n° 589/13 del Tribunale di Pordenone con la quale, accogliendo la tesi del convenuto, dichiarò cessata materia del contendere per l'avvenuto, a suo dire, cancellazione dal Registro delle imprese di Pordenone della ricorrente (iscrizione che non era mai avvenuta).

Avverso tale sentenza si propose appello alla Corte d'Appello cercando di spiegare ai giudici qual era la differenza tra un'impresa ed un'associazione non riconosciuta (ovvero un Ente Non Commerciale) e facendo una ricostruzione delle violazioni di legge che il giudice di prime cure aveva a nostro avviso commesso. All'atto di appello si allegarono una serie di documentazione che dimostrassero inequivocabilmente che la scelta di cessare l'attività rilevante ai fini IVA, non aveva assolutamente significato la chiusura di ogni attività economica, anche alla luce del significato, come sopra spiegato, di iscrizione al REA della Camera di Commercio di Pordenone.

La causa assunse il n° di R.G. 666/13 e venne affidata al Collegio composto dai Giudici Vincenzo Colarieti, Francesca Mulloni e Marina Caparelli. Presidente Colarieti. Il 10 dicembre 2014 il Collegio emise la sentenza n° 148/15. La sentenza fu, ovviamente, sfavorevole. Il Collegio non tenne assolutamente conto dei documenti depositati in appello che dimostravano l'indimostrata tesi che l'associazione Agricoltori Federati fosse iscritta al Registro delle imprese di Pordenone che secondo il Collegio invece era dimostrata “...dalla visura camerale in atti, dalla quale si evince una pregressa iscrizione al registro delle imprese ancorché nella sezione speciale (non ordinaria come ritenuto in sentenza) (sic!)...”.

È utile sottolineare, per mettere in evidenza la stranezza di tutta questa vicenda, il giudizio che il Collegio ha espresso, a pag. 22 della sua sentenza, dei motivi adottati dal ricorrente dove sostenne che “... Il primo, pur titolato sotto il profilo della violazione di legge e strutturato nella forma di motivo di ricorso in Cassazione...”.

Avverso la sentenza di Appello venne proposto impugnazione in Cassazione, terza Sezione Civile, riportando le stesse argomentazioni di violazione di legge che erano state riportate nell'atto di Appello e che erano state giudicate in maniera critica dalla Corte di Appello.

La causa assunse il numero di RG 13945-2015 e venne affidata al collegio composto dai seguenti Magistrati: Angelo Spirito, Mario Cigna, Enrico Scoditti, Pasquale Gianniti e Raffaele Rossi. La controparte convenuta propose rituale controricorso. Il 22 marzo 2018 il Collegio ha emesso la propria ordinanza n° 14742-2018.

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. A pag. 5 il Collegio ha osservato che il ricorso “... si risolve in una critica generica alla sentenza, formulata con un unico motivo, articolato sotto una molteplicità di profili tra loro confusi; e censura, come violazione di legge, profili diversi, suscettibili di essere inquadrati come vizio di motivazione o come motivo di revocazione...”. Ha osservato che le questioni di legittimità erano già state risolte in Appello (non si capisce dove!!!) ma tuttavia la Cassazione si è rifiutata di motivare sul punto fondamentale per dirimere la questione di cui ci si era lamentati in Corte di Appello e cioè se Agricoltori Federati fosse o fosse mai stata un'impresa iscritta nell'apposito registro delle imprese.

Pare utile mettere in evidenza il contrasto tra i due giudizi della Corte di Appello e della

Corte di Cassazione. La corte di Appello sostenne che i motivi di appello erano formulati nella forma di ricorso in Cassazione. La Cassazione, a cui erano stati presentati gli stessi identici motivi, sostenne che i profili erano suscettibili di essere inquadrati come vizio di motivazione o come motivo di revocazione. Nessuno dei due collegi però ha tenuto conto delle prove effettivamente presentate ed è passata sopra, senza affrontarla, sulla qualificazione giuridica dell'Associazione Agricoltori Federati.

Sulla scorta dell'affermazione dell'Ordinanza della Corte di Cassazione, Agricoltori Federati il 7 luglio 2018 propose in Corte di Appello di Trieste atto di citazione per revocazione della sentenza della sentenza n° 148/2015 della Corte di Appello di Trieste ai sensi dell'art. 495, c. 1 art. 4 c.p.c.. Il ricorso assunse il n. di RG 571/18 e venne affidato al Collegio giudicante della seconda sezione civile composto dai Giudici Patrizia Puccini, Salvatore Daidone e Mauro Sonego.

Controparte si costituì chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile.

Con sentenza n° 418/2019 pubblicata il 17 giugno 2019 il Collegio giudicante respinse il ricorso dichiarandolo inammissibile. In particolare il Collegio della Corte di Appello di Trieste adito per la revocazione ha sostenuto che *“...la critica avanzata dalla ricorrente “Associazione Agricoltori Federati”, oltretutto generica, potesse riguardare, al massimo, profili suscettibili di essere inquadrati come “vizio di motivazione” (dello stesso ricorso di cassazione) o motivo di revocazione”, non significa affatto che tale ultimo rimedio potesse essere proposto, ma costituiva all'evidenza una mera considerazione circa il fatto che le lagnanze contenute nel ricorso alla Corte di legittimità, più che formare oggetto di tale ultimo rimedio, avrebbero dovuto essere avanzate con l'azione di revocazione, ma ciò, ovviamente, sull'implicito presupposto che quest'ultima fosse ancora possibile sul piano della tempestività...”*.

In conclusione di questa vicenda, pare al sottoscritto del tutto evidente che nella vicenda de qua ci sia un evidente colpa grave o dolo commesso dai vari magistrati coinvolti.

**Resta ferma e granitica la posizione legale dell'Associazione Agricoltori Federati. Essa è ed è sempre stata un ENTE NON COMMERCIALE operante in agricoltura. Non è, né è mai stata, un'impresa commerciale. Ha svolto per un certo periodo di tempo della sua esistenza anche attività economica rilevante ai fini IVA e per questo assunse una partita IVA e si iscrisse al REA della Camera di Commercio di Pordenone. Ad un certo punto della sua esistenza Agricoltori Federati decise di cessare l'attività economica rilevante ai fini IVA e di continuare a svolgere attività economica non rilevante ai fini IVA usando solo il codice fiscale. Per questa ragione comunicò tale situazione all'Agenzia delle Entrate di Pordenone cessando la partita IVA e cancellandosi dal REA della Camera di Commercio di Pordenone. Tutto ciò non ha mai significato alcuna rinuncia al credito vantato nei confronti del convenuto come sostenuto nella sentenza del giudice di prime cure e confermato dalle sentenze della Corte di Appello di Trieste e dalla Corte di Cassazione.**

**Tuttavia, nonostante questa posizione giuridica granitica dell'Associazione dimostrata nei vari gradi di giudizio, l'associazione Agricoltori Federati si trova destinataria di una serie di sentenze tutte di condanna e nell'impossibilità di esperire alcun appello a pronunce che hanno dell'incredibile!!!!**

La questione della posizione giuridica dell'Associazione Agricoltori Federati è stata posta, ancorché in modo confuso (si rigetta tale aggettivo: la confusione, semmai si possa definire tale, è solo nella mente dei Giudici che hanno affrontato il caso!!!) in tutti i gradi di giudizio.

Stante questa granitica posizione giuridica dell'Associazione Agricoltori Federati, la vicenda

non può essere accomunata in nessun modo a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione a sezioni riunite n° 6070/2013 e fatta propria dal Giudice di prime cure.

Per questo motivo ritengo che il CSM prenda in seria considerazione la mia denuncia di colpa grave e/o dolo che rivolgo a tutti i giudici che in forme e responsabilità diverse hanno affrontato il caso di cui si è discusso ed in particolare nei confronti dei giudici:

1. Gasparini Martina;
2. Colarieti Vincenzo;
3. Mulloni Francesca;
4. Caparelli Marina;
5. Spirito Angelo;
6. Cigna Mario;
7. Scorditi Enrico;
8. Gianniti Pasquale;
9. Rossi Raffaele.

Nel fare questa denuncia non posso fare a meno di ricordare le recenti parole pubblicate sulla stampa e scritte da Domenico Napolitano che riportano l'interrogatorio del Giudice Palamara”:

*"Palamara:" per fare carriera dovevo andare contro Berlusconi "! Domanda: 1) per favorire chi? Chi è stato il nemico politico di Berlusconi per 20 anni? 2) anche oggi bisogna andare contro qualcuno per fare carriera in magistratura? Contro chi bisogna andare? Chi è, oggi, il nemico politico del PD che ha preso il posto di Berlusconi passato pari pari al Nazareno? È questa la spiegazione di certe sentenze molto fantasiose di certi magistrati? Fare carriera? A voi la risposta, ma ormai il re è davvero nudo, e tutto sta emergendo, tutto quello che era già evidente a chi voleva vedere, e, sempre, in ogni affare maleodorante, oh che strano c'è sempre il PD! Io, fossi al posto di Ermini deputato Del pd ( sempre loro) avrei un grosso imbarazzo solo nell'entrare alla sede del CSM, una situazione molto imbarazzante, nel momento in cui emergono sempre più prove di un sistema giustizia piegato, illegittimamente, agli interessi dello stesso PD, partito dello stesso Ermini! La magistratura tutta sta affondando senza rimedio, per colpa di pochi ma potenti traffichini anche i tanti magistrati che lavorano con coscienza vengono sommersi dal letame! Un altro disastro per l'Italia targato PD, un partito che, sarà anche un caso, ma lo ritroviamo sempre dove si accumula il letame! Ma, oltre certi limiti, già ampiamente superati, nessuno onesto intellettualmente, può più pensare a casi fortuiti, dal MPS e banca Etruria, dalla sanità umbra divisa con gli amici, a Reggio Emilia con l'inchiesta dei bambini torturati e rubati ai genitori, passando per il CSM, troviamo sempre il PD, e questo è un incontrovertibile dato di fatto! Come la vergogna che pervade ogni italiano onesto costretto a stare in tutto questo letame! Dovrà finire prima o poi, è inconcepibile che ancora il 20 % voti questo partito! Chi si somiglia si piglia, non c'è altra spiegazione!"*

Non voglio certo paragonarmi a Berlusconi o pensare di essere una persona che ha tanto potere e che da fastidio a qualcuno. Certo è che, come ho descritto nell'antefatto, ho vissuto di persona, per quello che sono, che faccio e che rappresento, un certo accanimento giudiziario che non può trovare spiegazioni in errori, sviste, svarioni dei Giudici. Alla luce della mia esperienza, posso motivatamente affermare che nei miei confronti ci sia un accanimento giudiziario che travalica la normale dialettica giudiziaria. Mi sembra infatti non più credibile che si continui a “sbagliare” nei vari casi giudiziari in cui mi trovo, a vario titolo, coinvolto sempre contro di me o contro l'Entità che rappresento o contro l'Entità di cui faccio parte.

Per tutte queste ragioni denuncio formalmente, nel caso di cui si stiamo discutendo, di aver subito un caso di mala giustizia eclatante. L'associazione Agricoltori Federati non è mai stata un'impresa eppure, nonostante tutte le dimostrazioni portate all'attenzione dei giudici, questi non

hanno visto e l'hanno condannata perché ritengono, con sentenze molto fantasiose, che essa sia stata un'impresa!!!

Chiedo pertanto che il CSM intervenga ed esami questo caso al fine di portare giustizia in questa vicenda che ritengo aberrante.

Chiedo di essere informato dell'esito di questa mia denuncia. Eleggo domicilio presso la mia casella di posta elettronica certificata; [giorgio.fidenato@pec.it](mailto:giorgio.fidenato@pec.it).

In attesa di un vostro gradito riscontro, colgo l'occasione di porgere distinti saluti.

Arba, 7 luglio 2019

dott. Giorgio Fidenato